

RAGGUAGLIO

I N T O R N O

Alla Origine, Prerogative, e Privilegj
della celebre Scuola Salernitana, e
suo Almo Collegio di
Medici,

E T I N T O R N O

A quanto è occorso per la Osservanza di
tutt'i suoi Privilegj.

MI

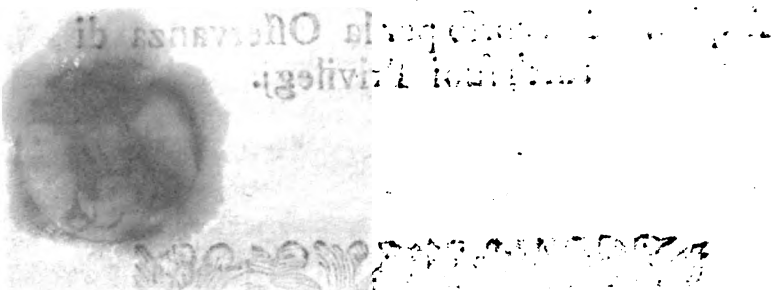


ALIBAU TO A

THE H O T E L

ALIBAU & CO. LTD.
ALIBAU & CO. LTD.
ALIBAU & CO. LTD.
ALIBAU & CO. LTD.

ALIBAU & CO. LTD.



ALIBAU & CO. LTD.

J. M. J.



Quanto celebre sia la Scuola, o il Collegio de' Medici di Salerno in gran parte dell' Orbe, non vi è certamente chi l'ignori, tra per gl' innumerabili scienziati, che sempre in tal Città son fioriti, e per gl' innumerabili Esteri, che da ogni parte di Europa vi son perennemente concorsi a laurearsi; Ma perchè non se ne à, che una idea confusa intorno la sua origine, o sua fondazione, intorno il suo pregio, e splendore, ed intorno gli amplissimi privilegi, ed osservanza de' medesimi, per cui si può francamente dire, che si contraddistingua sopra tutte le Università, o Collegi di Europa: Quindi se ne darà un breve ragguaglio, con serie anche istorica cronologica, per quanto la infelicità di quei tempi à potuto somministrarne lume, giacchè lo stesso Renato Moreau Parigino, un degl' illustratori della Scuola Salernitana scelama così: *Quis ex Scriptoribus Medicis, aut etiam ex Historicis nobis primordia ejus Accademiae, & progressus designavit, veterum Medicorum nomina collegit, quorum virtute, & industria Schola tam celebris inclaruit? Nec ipse quidem Arnaldus Villanovanus Operis Salernitani vindex, & illustrator quicquam de dignitate hujus Accademiae, aut origine monumentis tradi-*
 A. 2. di.

dit ; quod tamen ejus erat officium , in illa præsertim opportunitate qua fruebatur apud eum Regem , qui Salernitanis imperabat . Joannes præterea Curio , & Jacobus Crellius Ephordiani Medici , cum idem opus interpretarentur , nec verbum quidem de ejus Scholæ antiquitate , aut Operis instituto fecere (1) .

C A P O I.

Della Origine , e Fondazione della Scuola , o Università de' Medici di Salerno .

Scrive l'Autor della Istoria Civile (2) , che sendo Salerno Città Marittima , fin da' primi secoli della Era corrente vi erano spesse occasioni di sbarchi di gente Orientale ed Africana , tratta- zziandio dalla ubertà , ed amenità della medesima . I Saraceni mentre vi regnavano i Principi Longobardi la visitavano spesso , quindi gli Arabi ebber'occasione di farvi lunga dimora , e per tale traffico i Salernitani appresero da essi la Filosofia , ma sopra ogn'altro si diedero agli Studj della Medicina , in cui riuscivano eminenti più che in altre scienze &c. ; Onde tra gli Scienziati , che quivi concorrevano ed erano , si crede che furon Rabi- no Elinio Ebreo , Maestro Ponto Greco , Adalà Saraceno , e Maestro Salerno Latino , i quali com-

(1) In prologomen in Schol. Salern. cap. 3. pag. 4.

(2) Nel lib. X. in fin.

5
minciarono ad insegnare a' loro Nazionali gli Aforismi d'Ippocrate (dagli Arabi recativi) traducendoli ciascuno di essoloro in sua lingua dall' Arabica , come leggesi presso Mazza (1), ed il citato Autore della Istoria Civile narra in detto luogo : *La prima scuola, la quale dopo la decadenza dell' Imperio Romano e lo scadimento dell' Accademia di Roma fusse stata istituita in queste Provincie, fu quella di Salerno , ed essendo tal Città frequentata da dette nazioni , così per la sua celebre scuola , come pel continuo traffico e commercio a quel Porto , erasi resa non meno illustre , che l' Emporio di Occidente .*

Perciò sendovi con ispecialità fiorito lo Studio di Medicina fin da Secoli più remoti , facendosene menzione da Livio , da Ptolommeo , da Plinio , e da Strabone , come scrive il citato Mazza (2), e cresciuta già la fama di tale Scuola dappertutto , mercè anche li Monaci Cassinesi per gli Studj assidui sopra la medicina , fin prima di Papa Giovanni VIII. nell' ottavo Secolo , in cui Bassacio loro Abate, espertissimo nella medicina compose , alcuni libri sopra la utilità , ed uso di molti medicamenti , come riferiscono Pietro Diacono (3), & ivi Marum , e l' Abate de Nuce (4). Quindi è che fu dall' Imperador Carlo Magno istituito , e fondato in Accademia , & Università siccome scrisse

(1) *In epitom. de reb. Salernit. cap. 9. pag. 129.*

(2) *Fol. 138.*

(3) *De Vir. Illustr.*

(4) *Ad Chron. Cassin. lib. 1. cap. 3.*

fe Scipion Mazzella (1) specialmente nella descrizione della Provincia di Principato Citra pag. 32. ivi : *E benchè s'è famosissimo Studio antico sia, si legge nondimeno, che nell' anno di Cristo 802. Carlo Magno lo istituì, nel qual tempo due altri ne furono istituiti l' uno in Parigi, e l' altro in Bologna &c.* E perchè regolarmente alle Accademie o Studj sogliono essere annesse le Università, come già lo sono in dette Città di Parigi, e Bologna, non sarà mica inverisimile, che fin dallora siavi ezian- dio stata la Università, altrimenti l' Angelico Dottore S. Tommaso non avrebbe notato (2). *Quatuor sunt Urbes cateris præminentes, Parisius in Scientiis, Salernum in Medicinis, Bononia in Legibus, & Aurelianum in Authoribus*, onde Benjamin Tudelense, Ebreo scienziato nel suo Itinerario del 933. (3.) registrò esser già in Sa- lerno Illustre la Scuola di Filosofia, e l'altra di Medicina, ivi : *Unius diei itinere Salernum de- velas sum Urbem Medicorum Scholis illustrem.*

[illegible]

- (1) *Nell'istor. del Regno di Naps*
(2) *In Opusc. 71. de Virt. & Vitiis.*
(3) *Tradotto in latino da Benedetto Aria Monta-*
no fol. 23.

*Del pregio, e splendore della Scuola o Università
de' Medici di Salerno.*

INfra gli Scelziati, che vi concorsero dopo il
decimo Secolo, il primo fu Costantino Afer Ebreo,
oriundo di Cartagine, come narra il citato Auto-
re dell' Istoria civile (1) con dire, che questi per
le sue peregrinazioni a molte parti dell' Asia, e
dell' Africa, avea appreso da quelle nazioni varie
scienze; ma sopra tutto si applicò alla Filosofia, e
medicina; Navigò in Babilonia ove apprese la
Grammatica, la Dialettica, la Geometria, l' Arith-
metica, la Matematica, la Sironomia, e la Fifi-
ca de' Caldei, degli Arabi, de' Persi, de' Sarace-
ni, de' Egizzi, e de' Indi &c. Finalmente co-
ronò i suoi viaggi fermandosi in Salerno nel 1000,
dove applicatosi più profondamente allo Studio della
Medicina fu celebre Illustratore dell' Arte medica,
componendo varie opere, fino che fattosi Monaco tra
Cassinesi, tradusse varj libri di diverse lingue, e
molti tractati di medicina, de' quali Pierro Diacon-
no scrisse un lungo Catalogo (2); e notò Marum.
(3) con dedicarne molte opere all' Abate Deside-
rio Cassinese, che poi fu Papa Vittore III. Sic-
come Wione (4), mercecchè detto Desiderio
ven-

(1) de Reg. lib. 10. c. 2. & de not. lib. 1. c. 10.

(2) In d. Cron. Cassin. lib. 3. cap. 35.

(3) In notis ad Petr. Diac. de Vir. Illustr.

(4) In Sign. Vitae Cassin. cap. 48. fol. 87. (1)

venne a curarsi in Salerno; come continuando il detto Autore, dice così: *La Scuola Salernitana riputossi a quei tempi la più dotta, e la più culta di quante ne fiorissero in Europa; quindi avvenne, che da Salerno si chiamavano i Medici, e che i più grandi Personaggi caduti in grave infermità, si portavano ivi a curarsi &c. fra gl' altri vi capitò il fratello del Rè di Babilonia &c.* L' altro Scienziato fù Alcadino Siracusano, mandatovi a studiare dall' Imperadore Errico III. circa l' anno 1044., che dopo poco tempo divenne Maestro, insegnando di Filosofia, e Medicina nello Studio di Salerno, e successivamente compose molte opere insigni, come nota il *cit. Scip. Mazzell.* nello Elogio di Alcadino.

Ed in tal Secolo vi fiorirono molt' insigni, e nobili Personaggi, che non isdegnavano di professar la Medicina, tra' quali fù l' Arcivescovo Alfano I. di stirpe Salernitana nobilissima, espertissimo in medicina, ed affine di Guaimare Principe di Salerno, di cui la maggiore applicazione fu di curare gl' Infermi, come narra Lione Ostiense (1) fu egli anche Teologo, Poeta, e Musico, e compose molti trattati, tra' quali *de unione verbi Dei & hominis, de unione animæ, & corporis humani, & de quatuor humoribus*; Così parimente infra i più celebri Medici di tal Città si annoverano Gio: Plateario, che compose i trattati *de simplicibus medicamentis. de pulsibus, & urinis., & practica brevis pro curandis morbis*; Gio: di Milano, che fù
il

(1) *In Chron. lib. 3. cap. 7.*

9.
 il verificatore della Scuola Salernitana; Saladino
 de Esculo; Simone Januense, Gio: de S. Paulo,
 Pietro Antonio Rustico, Guglielmo Placentino
 di Saliceto, Geronimo Balduino, Benvenuto
 Graeco di Gerusalemme, Francesco Alfano, Gian-
 Nicola di Ruggiero, che compose *Commentaria*
in libros Galeni, & *de ratione curandi per sangui-*
nis missionem, Gio: Salernitano, e quei celebri
 quattro Maestri in Chirurgia, siccome narra il ci-
 tato Moreau (1) conchiudendo così: *Quorum*
opera audio afferuari in Bibliotheca Oxoniensi, &
Cantabrigiensi.

Così parlando di S. Bernardo Surino nel 1050. fu al-
 tamente commendata cotale Scuola, (2), e così
 parimente dal sudetto Vittore III. (3) perchè vi
 s' insegnava con ispecialità la medicina d' Ippo-
 crate, ed essendo la Città stata innalzata a Me-
 tropoli da Roberto Guiscardo circa l'anno 1070.,
 si rese anche questa vieppiù illustre, come dice il
 citato Autor della Istoria civile, e si cominciò a
 denominare *Civitas Hippocratica*, come scrisse
 l' Abate Gioacchino, riferito da Gio: Manelfo
 Eroziano di Sabina, Medico Romano (4) ivi:
Civitas Ippocratica fuit nuncupata, ejus namque
Medici extincto Greca, ac Latina lingua nitore,
Salernitana Schola, Hippocratis Aphorismos ex
Arabica in latinam linguam translatos, cognoscere
 B *cæpit;*

- (1) In d. luogo pag. 6.
 (2) In *Vitis Sanctorum. men. Augusti fol. 251. at.*
 (3) In *Chron. Cassin. lib. 3. cap. 7. fol. 332.*
 (4) In *discept. de elleboro.*

capit, ed in tal guisa vedesi attualmente impresso *Civitas Hippocratica* dintorno al Sigillo dell' *Almo Collegio* fin da quel tempo, come narra il citato Mazza. (1)

Accresciuto sempre più il pregio, e lo splendore di tale Scuola per le cennate cagioni, ritornando Roberto Duca di Normannia, e Rè d' Inghilterra, dalla conquista di Gerusalemme nel 1099., venne in Salerno per consultare della sua fistola nel braccio di ferita avvelenata colla Scuola de' Medici, *attenta la opportunità di regnarvi Principe dello stesso Sangue, discendenti da Rollone primo Duca di Neustria*, come narra il citato Autor della Storia Civile (2), e da quella Scuola, oltre al preseritrogli in voce, si compose e gli s' indirizzò la nota *composizione de tuenda valetudine nel seguente anno 1100., la quale (3) divulgata per tutta Europa, è incredibile quanta gloria, e fama apportasse a' Salernitani, che fu poi chiosata non solamente da Arnaldo di Villanova famoso Medico, (Maggiorduomo di Carlo II. d'Angio) circa il 1300. (4) ma fu eziandio successivamente illustrata da Gio: Curio, e Giacopo Crellio, e da Castanzione, e dal mentovato Moreau, e da Zaccaria Silvio, colle loro osservazioni, onde per l' eccellenza de' Medici tale Scuola è stata sempre sopra tutte chiara, ed illustre nell' Occidente, siccome scri-*

(1) Fol. 136.

(2) Nel d. Lib. 10. pag. 126.

(3) pag. 128.

(4) Sanfovin. nella Cronica del Mondo.

scrivono anche Moreau nel citato luogo; e Silvio nella prefazione, con essere stata cotai Opera impressa in Roma, in Firenze, in Venezia, in Francfort, in Basilea, in Parigi, in Lione, in Montpelier, in Genevra, in Rotterdam, ed in Amsterdam, al riferire di detto Moreau (1). Onde con ragione Francesco Lombardo Canonico Napoletano, in fine di tale Opera cantò così.

*Hac sunt quae scripsit Regi Saola docta Salerni.
Dagmara, quae totum lustrant per Saecula Mundem,
Testatur un Studii antiquitas per magna Salerni.*

Perciò fendovi sin quasi dalla fondazione di tal Città fiorito sempre con ispecialità lo Studio di medicina, siccome leggesi, non solamente presso gli Arcivescovi Alfano I. (che fu nel 1057. (2)); e Marco Antonio Marfilio Colonna (3); Ma eziandio presso il Beato Guglielmo (Abate di S. Isidoro (4)); e l' Abate Angelo de Nuce (5); anzi anche presso l' Arcivescovo Romualdo II. (6) leggesi, *esse namque Salernam Medicinæ utique Artis diu famosam, & præcipuam*; riferendo di esservi (fra gl'altri gran Personaggi) guarito Guglielmo Rè di Sicilia in una sua grave infermità da

B... .. tali

-
- (1) Nel d. cap. 3. prologom. in fin.
 - (2) In Cronic. Cassin. lib. 3. cap. 7.
 - (3) In feci. prima hydragiolog.
 - (4) In Vita S. Bernardi. lib. 1. cap. 7. not. (1)
 - (5) In Cronic. Cassin. not. Illustr. lib. 3. cap. 7.
 - (6) In Cronic. Cassin. Longobard. Caract. in script. anno 1167. lib. 3. cap. 7.

tali Medici, e così ne scrive Ughellib (3) e Francesco de Petris ne' suoi discorsi Accademici (2). Disse: *Gli Afiani contendevano, che il maggior ingegno del Mondo fusse quel di Galeno, la cui chiosa supera il Testo d' Ippocrate: Perchè tacete voi, dicono gl' Italiani, la Scuola Salernitana, fonte della Medicina, da cui ricorsero i Dionisi, gli Alessandri, con tanti altri Principi dalle più remote parti del Mondo?*

Continuandosi per tanto lo stesso splendore ne' Setoli seguenti, tra moltissimi Salernitani che si resero Illustri, annoveransi Luigi Trenta capitoli, (che fu anche Lettor di medicina negli Studi di Napoli) Giannangelo Papio Cattedratico in Salerno, in Avignone, ed in Bologna, di cui molte lodi scrisse, non meno Bernardo Tasso (3), che Paolo Sacrato (4); Così anche di gran fama, presso de' serenissimi Rè, ed Imperadori furono li celebri nobili Medici Salernitani Angelo Caposcrofa, Antonio Solimena, (che scrisse *de pulsibus, & urinis*) Bernardo Guindazzo Medico Imperiale, Jacopo Comite, Cesareo Coppola, Gio: di Procida, che compose il libro *Utilissima pratica Medica*, Gio: di Ruggiero, Matteo Fundicario, Matteo de Plantimone, Paolo Comite, Salvatore Calenda (che fu Priore anche del Collegio di Napoli) Filippo Fundicario, Guglielmo Soli-

(1) Tom. 7. Ital. Sacr. de Epist., & Arch. Salern.

(2) At Problem. 40.

(3) Nel vol. 2. delle lettere.

(4) In Epist. 1. 2. 4. & 5.

Solimene, (che fu Medico del Rè Stanislao, e Luogotenente Camerario di Sicilia) ed altri che leggonfi nel Regale Archivio; e l' Duca della Guardia ne' discorsi della nobile famiglia Scillati dice così: *Matteo Scillati fu eccellentissimo nella Medicina, professione in quel tempo particolarmente tra' nobili Salernitani tenuta in pregio &c.* siccome anco l' Autore della Istoria civile nel sopra citato luogo, ragionando del grande uso in cui era la profession di medicina, dice, che l' *Arcivescovo Romualdo Guarna, non isdegnava di professarla, siccome tutt' i nobili Salernitani riputavano a sommo lor pregio di esserne istruiti, e di praticarla, qual costume durò per molti anni appresso.*

Quì cade opportuno ciocchè si legge nel citato Mazzella (1): *An dat' ornamento a detta Città molte scienziate, e dotte persone, come nella medicina Matteo Silvazio, che ad istanza del Rè Roberto scrisse le Pandette della medicina; Trotula, o Trotula di Rugiero, Donna di molta dottrina, che compose un libro de Morbis mulierum, & eorum Cura, & un' altro de compositione medicamentorum; Abella, che molto dottamente scrisse due libri in verso, l' uno de Atrabile, e l' altro de Natura feminis humani; Mercuriale Donna celebre, che compose quattro libri, il primo de crisibus, il secondo de Febre pestilenti, il terzo de curatione ulcerum exteriorum, e l' quarto de unguentis; Rebecca Guarna scrisse de Febribus, de urinis, & de Embione; Boccuccio Grillo scrisse de differentijs pul-*

pulsuum, & *de febrium causis*. Nè si dee tralasciare Costanza Calenda figlia del mentovato Salvatore, la quale fu in Salerno dottorata, e fu moglie di Baldassarre Santomango, come riferisce Toppio (1), che fu insigne nella scienza, ed arte medica. In appresso ne' Secoli a noi più vicini, an continuato molti Medici dell' Almo Collegio a comporre, ed a stampare in medicina, come furono Egidio Ursonè *de pulsibus*, & *urinis*, Francesco Alfano *de Peste, de febri pestilenti*, & *Maligna*, & *de Variolis*, & *Morbillis*, Gio: Antonio di Rugiero *de sede Animæ*, & *de concursu activo vel passivo Mulieris ad prolem*; Lorenzo Grillo *de sapore dulci*, & *amaro*; Paolo Grisignano *de pulsibus*, & *in Aphorismos Hyppocratis expositio*; Rugiero di Procida *de Chirurgia antiqua*; Scipione Tesoriero *de Peste*; Giann Antonio Vitale, *Apologia de Capitis Vulneribus, supplicium contra elogium Pellegrini*; *Quæstiones proemiales Chirurgia*, *quæstiones de Capitis vulneribus*, & *de decem modis convulsivæ*, & *paralysis*, *quæ in Capitis Vulneribus contingere possunt*; Matteo Mogaveri *Paraphrases in Scholam Salernitanam*; Oltre a questi vi fu Vincenzo Petrone Cattedratico in Salerno, ed in Pisa, ove meritò un Epitaffio insigne nel 1656, che si legge dentro la Chiesa de' Minori Conventuali. Si conchiude adunque, che in ogni tempo nella Città di Salerno per la sua Scuola, o Collegio son fioriti Uomini eccellenti, così ne parlò il celebre Francesco

(1) Nel Registr. della Zecca sotto Giovanna II.
Sig. 1433. fol. 20. at.

Francesco Petrarca nel suo itinerario del 1336 ivi: *Sal. rnum Medicinæ fontem, ac Gymnasium nobilissimum, ubi feliciter litterarum omnium disciplina consistit*, e tale fu riputata da Leandro Alberto nella descrizione d'Italia, da Tommaso Costo ne' suoi Opuscoli, da Raffaele Volaterrano (1), ivi *Salernum primaria Urbs Metropolis, artium & disciplinarum alumna & mater*; dal sopracitato Moreau nel suddetto luogo si commenda *Omnium scientiarum magistra*, e dall' Illustre Laureato Poeta, ed Oratore Gio: Pontano (2) si scrisse: *Academia Salernitana quæ diu floruit rerum naturalium, ejusque disciplinæ, ita quidem tutata est partes, ut latina quoque orationis curam, minimè abjecisse videatur; multique ex ea Schola medicæ res satis etiam ornatè litterarum tradiderint monumentis, tum prosa Oratione, tum Carmine: Appareatque magis illis bona defuisse tempora, quam ipsos defuisse temporibus, ità quidem rerum cognitioni incubuere ut Philosophia illic initio nata putaretur, atque apud ejusdem gentis homines educata, & culta.*

Trovandosi in tal Città ugualmente lo Studio pubblico in Legge, di cui dice il Regente Tappia (3): *Salernitana Civitas celeberrima existimatur, cum sit decorata tum legalis disciplinæ, quàm Philosophiæ ac Medicinæ studio &c.* Non si può dubitare

~~di~~

- (1) In lib. 1. historiar.
 (2) In libr. de lun. ad agidium Eremit.
 (3) In jur. Regn. de Offic. Notar., & Judic. tit. de Offic. Magn. Cancell.

di esservi parimente fioriti nella Giurisprudenza moltissim' insigni Salernitani , tra' quali furono Giann-Antonio Papio Cattedratico di Legge in Salerno , in Avignone , ed in Bologna , che poi meritò molte cariche da' Pontefici Gregorio XIII. , e Sisto V. , come leggesi nello Epitaffio fattogli dal Cardinal Cusano suo discepolo in Roma nella Chiesa di S. Silvestro de' PP. Teatini ; Giangiacomo Corbellefi Lettor primario nell' Accademia di Messina , Gianlorenzo di Rugiero Lettore vespertino nello Studio di Napoli ; Nicola Capogrosso Cattedratico in Salerno , ed in Napoli , che poi fu Regio Consigliero ; Pirro Alfano Cattedratico primario mattutino in Napoli , e molti altri Cattedratici , che riferisce l'Arcivescovo Marco-Antonio Marfilio Colonna (1) , cioè Francesco Storella , Marco Antonio Zimara , Mariano Soccino , Roberto Maranta , Tommaso di Lauro , Agostino Nifo &c. ; Nè vi è mancato , chi siasi illustrato nelle stampe , come Fabrizio Toro , che compose il libro, *Compendia super decisiones S.R.C.* ; Guglielmo Capogrosso *de jure patronatus* ; Gio: Grillo *super capitula Regni* ; Pietro Follerio *de Censibus Pract.Crimin.* , & *Comment. super Pragmaticas Regni* ; Tommaso Aniello Salernitano *decis. supremorum Tribunalium Regni Neap.* ; Vincenzo Petrone *litterarium duellum inter Salernitanos , ac Neapolitanos Medicos* , oltre a tanti altri ; E per dimostrare , che anche dallo Studio di Legge di Salerno sono usciti molti Uomin' illustri)

(1) *In d.sect.1.bydragiolog.*

17

stri, si mentovano due Cardinali, cioè Alberto Bolognetto, e Paolo di Arezzo dal Ciaccone (1) oltre al Cardinal de Luca, che ivi anche studiò, e fu Rettor di que' Studj nel 1623., tralasciando innumerevoli Sati Salernitani ben noti, e' Pontefici Clemente VI. Pietro di Rugiero in *Arch. Reg. sicl. ex registr. Joann. II. an. 1343. fol. 252. a t.*, Gregorio XI. Pier Maria di Rugiero, Urbano VII. Bartolomeo Prignano, e' Cardinali Romualdo I. Guarna, ed Arcivescovo nel 1121., Gio: Dauferio nel 1122., Gio: Salernitano nel 1191., e' Duchi della Republica di Amalfi Pietro Comite nel 839., Sergio e Majone suoi discendenti &c.

C A P O III.
De' Privilegj alla Scuola, o Collegio di Salerno conceduti.

Quantunque prima de' Re di Napoli non si abbia cognizione di espressa concessione di Privilegio a prò della Scuola, o Collegio di Salerno, per conferire il grado di Dottore in Medicina, mercè la barbarie di quei tempi; Nulladimanco non si può dubitare, che prima di essi già era in Salerno la Università, o Collegio, che Scuola in quei tempi anche si nomava, poichè sendosi detto in quel primo verso della *Opera de tuenda valetudine: Anglorum Regi scribit Schola TOTA Salerni*, per tal voce collettiva si rende manifesta cotal verità, e per conseguenza vi si dovea graduare, come in tutti li Collegj si fa, la quale Autorità senza Regal Concessione certamente non si

C

fa-

(1) *In vit. Pontif. & S.R.E. Card.*

Itra' quali Campana
nel Capit.º Grande fu-
it n. s. scriffe: *In Civit.
Salerni semper floruit stu-
cium Medicinæ, est enim
antiquissimum, et non est
memoria in contrarium;
unde habet vim Constituti;
docturatur in Philosophia,
et in Medicina ex invete-
rata Consuetudine; e Co-
stito negli Opuscoli disse,
che la Poesia del nostro
Collegio, per essere di
Concessione Imperiale
si estende dappertutto;
locche si*

sarebbe da' Principi di Salerno tollerata, nè per-
messa, e per conseguenza non dovea esser verifi-
milmente derivata, senonsè dalla sopracennata
Imperial Concessione di Carlo Magno, siccome
chiaramente s'inferisce dalle Costituzioni del Re-
gno *Quisquis, & Utilitati, & In Terra quolibet*, di
cui appresso si ragionerà; Ma anche nella ipotesi
della sola inveterata Consuetudine, la quale, per-
chè si attesta da tanti antichissimi Scrittori, **III** si
autentica dallo universal concorso di tanti, e tan-
ti uomini, che si son veduti andare in Salerno per
tanti Secoli trasandari, e giornalmente vi si veg-
gono capitare a graduarsi, (come si dimostrerà)
ella farebbe una esuberante pruova di suo Privile-
gio non men che di sua incomparabil Prerogativa;
Ma tal verità si confermerà eziandio per mezzo
delle disposizioni di Leggi nel principio del se-
guente capo.

Rugiero dunque primo Re delle Sicilie, e Principe di
Salerno (nipote di Roberto Guiscardo Primo Du-
ca di Puglia, e XX. Principe di Salerno) fu il pri-
mo tra' Normanni a darci delle leggi, tralle quali
promulgò la Costituzione 18. *de probabili expe-
rientia Medicorum* circa l'anno 1130. (1.) ivi
*Quisquis ammado mederi voluerit, Officialibus no-
stris, & Judicibus se presentet, eorum discutiendi
iudicio; Quod se sua temeritate presumpserit, car-
ceri costringatur, bonis suis omnibus publicatis; Hoc
enim prospectum est, nè in Regno nostro subiecti pa-*
ri possint, & in hoc loco si non fosse la legge, non nichil.

(1.) Che si legge in *Constit. Regni Sicilia tit. 44.
fol. 265.*

riclitentur ex imperitia Medicorum &c. Ed ecco che in questa Costituzione si ordina, che non possa veruno medicare, se prima non si presenti agli Officiali, e Giudici, li quali certamente non possono essere senonchè gli esperti di tal facoltà, dal giudicio de' quali si dee discutere chi sia abile, *ne subiecti periclitentur*, poichè non si può giudicare da chi sia inesperto di una tal professione: Or non potendosi dubitare, che in quel tempo, non altri, che i Medici Salernitani potevano esserne Giudici, sendone loro solamente in tal facoltà espertiissimi, siccome si è dimostrato: Dunque fin dallora vi era la Università, che dovea discutere, chi fusse abile a medicare, come sopra si è narrato, & ora più concludentemente si dimostrerà.

Ed in vero, che vi fusse già la Università, o Collegio in Salerno, e che altra in Regno non fusse, si manifesta con chiarezza dalla susseguente Costituzione *Utilitati*, emanata circa l'anno 1224. dall'Imperador Federico II., Svevo, sotto il titolo, *Ut nulus audeat praticare, nisi in Conventu publico Magistrorum Salerni sit comprobatus*; della quale dice si nel Sommario così: *Hæc Constitutio est declaratoria precedentis Constitutionis editæ per Regem Rogerium &c.* le cui parole sono: *Utilitati specialiter prospicimus, cum omni salutis fidelium providemus: Attendentes igitur grave dispendium, & irreparabile damnum, quod posset contingere ex imperitia Medicorum; jubemus in posterum nullum Medicum ritulum prætendentem audere praticare aliter, vel mederi, nisi Salerni primitus, & in Conventu publico Magistrorum judicio comprobatus, cum*
C 2 *testi-*

testimonialibus literis de fide, & sufficienti scientia &c.

Imperciocchè sendo al Principe note le Leggi con cui vivono i suoi sudditi, secondo la massima legale; con tal Costituzione dichiaratoria della prima, l'Imperatore fece al Mondo manifeste tre verità, ad esso lui ben note, cioè la prima, che solamente in Salerno (*nisi Salerni*) vi era il Convento publico de' Maestri in Medicina, che presentemente si chiama Università, o Collegio; la seconda, che dal giudizio di tali Maestri dipendeva lo approvare, o riprovare chi pretendeva medicare; la terza, che da' medesimi se ne spedissero le lettere testimoniali, cioè i Privilegi o Licenze sulla idoneità del Medico, le quali cose non si potevano certamente fare da que' Medici, se prima non ne avessero l'Autorità, e Concessione dal Principe riportata; giacchè trattandosi di Regalie, queste al Principe solamente si appartengono, nè si possono senza espressa concession praticare.

Tal verità si conferma dall' altra Costituzione dello stesso Imperadore nel titolo, *de Fidelium numero super Eleaularis, & Syrupis statuendo*, In cui si dice così: *In Terra qualibet Regni nostri, nostra Jurisdictioni subiecta, duos viros circumspicios, & fide dignos volumus ordinari, & Corporali per eos praestita Sacramento teneri, quorum nomina ad Curiam nostram mittentur, sub quorum testificatione eleaularia, & Syrupi, ac alia medicina legaliter fiant, & sic facta vendantur; Salerni maxime per Magistros in Physica, ea volumus approbari. Praesenti etiam lege statuimus, ut nullus in Medicina vel*
Chi-

Chirurgia nisi apud Salernum, vel Neapolim legat in Regno, nec Magistri nomen assumat, nisi diligenter examinatus in praesentia nostrorum Officiorum, & Magistrorum artis ejusdem &c., Imperciocchè si vede, che trattandosi di comporsi legalmente i medicamenti, ordina l'Imperadore, che siano specialmente approvati in Salerno da' Maestri in Fisica, cioè da quei DD. di Medicina; nè si mentova Napoli, perchè ivi non era Università di Medicina; All'incontro nella seconda legge, in cui si parla de' Lettori, o Cattedratici, perchè ugualmente vi era lo Studio, o Accademia in Salerno, & in Napoli, perciò si ordina, *nisi apud Salernum, vel Neapolim legat in Regno*, locchè non si dice quando si tratta dell'approvazione de' medicanti, o de' medicamenti, unicamente perchè solamente in Salerno si trovava istituita la Università. Ed Affitt. sulla detta Costituzione dice così: *Iste Textus praeponit Medicos Salernitanos, Medicis Neapolitanis; Unde hoc est! Respondeo, Medici Salernitani occupaverunt sibi magnam famam, quia ipsi multa scripserunt in Medicina diversis partibus Mundi.*

In riprova del concetto e della stima, che l'Imperador Federico avea della Scuola o Collegio di Salerno, vedesi che avendo egli con la detta Costituzione *Utilitati* confermata l'Autorità di licenziare o graduare chi pretendeva medicare, volle, a futura memoria, colla susseguente costituzione *Quia nunquam* approvar e confermare anche quel lodatissimo rito, con cui si procedeva in detta Scuola per mezzo dello Esame, e della pruova del tempo dello

dello Studio; per sicurezza della idoneità, con dire: *Quia nunquam seiri potest scientia Medicinalis, nisi de scientia Logicali aliquid præsciatur: Statuimus quod nullus studeat in Medicinali scientia, nisi prius studeat ad minus triennium in scientia Logicali, post triennium, si voluerit, ad Studium Medicina procedat, in quo per quinquennium studeat &c. Post quod & non ante concedatur sibi licentia pradicandi, examinatione juxta Curia formam præhabita. Et nihilominus recepto pro ea de prædicto tempore Studij testimonio Magistrali; Laonde le voci examinatione juxta Curia formam præhabita dinotano, che principalmente si dovesse osservare lo Esame, affinchè sia il graduando *Magistrorum judicio comprobatus* (siccome dicesi nella precedente Costituzione) e secondariamente la pruova del tempo dello Studio: *Nihilominus recepto pro ea de prædicto tempore Studij testimonio Magistrali*, siccome costantemente si è continuato a praticare dal nostro Collegio.*

Quindi è, che il sapientissimo Rè Roberto d' Anglò seguendo le vestigia de' Regnanti suoi precessori, quantunque avesse circa il 1342. proibito gli Studi nel Regno, nulladimeno n' esentò quello di Salerno, come si legge nel Capitolo grande *fuit sorto il titolo de reformatione Studij Neapolitani: Excepto Studio medicinae Salerni, quod inibi exerceri consuetudo diuturna restatur; hoc enim & juris scripsi Sacerdos admonet, & ipsorum Regum antiqua constitutionis inducit, usquequaque tenaciter observari*; le cui parole si trascrissero da Giannantonio de Nigris pag. 243., ond' egli commen-

tan-

tando tal Capitolo , dice nel n.6. : *Hoc tamen fat-
lit in Studio medicinae Salerni , quia ibi , est anti-
quissimum Studium in medicina , ut in Constitutione
Utilitati , & in Constitutione In Terra qualibet ;
Studium etiam in dicta Civitate Salerni est præ-
scriptum , quia semper in ea floruit Studium etiam
in utroque jure , & non est memoria in contrarium ,
quod habet vim constituti &c. & ego in Salernitano
Studio ut plurimum studui , sub disciplina Joancolæ
de Vicarijs , tempestate sua primarij , & Floridissi-
mi , cujus anima requiescat in pace ;* E soggiugne
poi nel numero 7. così : *Non possunt jura doceri ni-
si in magnis & Regijs Civitatibus nisi ex Privile-
gio vel Consuetudine , & in Regno jura docentur in
Civitate Neapolis , ubi florent Studia in utroque
jure , & in medicina , & alijs artibus , & ibi do-
ctorantur ; Et in Civitate Salerni similiter ex in-
veterata consuetudine jura docentur , & florent in
Medicina , & in Medicina possunt ibi doctorari non
tamen doctorari possunt in jure Civili nec Canonico.*
Da quanto fin' ora si è divisato , si convince ad evi-
denza l'error di molti , che an creduto essere sta-
ta istituita la Università , o Collegio de' Medici
di Salerno dall' Imperador Federico ; Poicchè si
è dimostrato la sua origine da Secoli ben più remo-
ti , ed è questo il maggior suo pregio , il non averfi
documento della sua fondazione , ma solamente
si sà , che sia stato sempre approvato , e confer-
mato il nostro Collegio , medianti le mentovate Co-
stituzioni Regali , ed Imperiali fin dal XII. Se-
colo in quà , allora che certamente Napoli non
era nello splendore in cui tratto tratto si è avan-
zata,

zata, e perciò vedesi da' successori Regnanti sempre più arricchito, e colmato di onori; mercede che la Regina Giovanna I., Nipote del Rè Roberto, avendo proibito medicare senza la Regia licenza, ed essendo ricorso il medesimo con supplica, che per Privilegio, e per Immemorabil Consuetudine già i suoi Dottorati eran soliti di esercitare senz' altra lettera Regia; dalla Regina fù a 12. d' Agosto del 1359. commessa la cognizione di tal supplica a Neri Cavalcanti Luogotenente in Salerno (1) con ordinarfi, che si osservasse la Consuetudine, sempre che legittimamente costasse, le cui parole furono: *Quatenus si dicti magistri medicinalis Scientiæ dictæ: Physici de dicta Civitate Salerni habent ex Privilegio vel Consuetudine, quod ipsi Medici, sive Physici eorum Magistrorum Testimonio, Testimonialibus ipsorum Magistrorum literis comprobati in Scientia &c. supradicta* (2) Fù poi dato termine (3) e prodotti, ed esaminati li Testimonj, fù chiuso il processo a 17. Agosto, ed a 27. dello stesso mese nacque sentenza, in cui si disse *pronunciamus, confirmamus, & approbamus Consuetudinem prædictam; concedentes Physicis presentibus, & futuris, quod Medici, seu Physici ipsi, eorundem Magistrorum Testimonio, seu Testimonialibus ipsorum literis comprobati, in Scientia supradicta absque alia licentia Regia, & Reginali possint, & valeant praticare liberè in dicta*

-
- (1) *In proces. parvo Reg. Collat. Conf. fol. 85.*
 (2) *Fol. 86.*
 (3) *Fol. 86. à t. lit. B.*

27

Scientia medicinali per Regnum &c. (1) della qual sentenza se ne fece strumento a 22. Marzo 1366., con essersi ridotta in forma publica. Successivamente il Rè Ladislao a 5. Febraro del 1413. confermò nell' antiquato possesso di esenzione da tutt' i pesi li Dottori Fisici, e Cerusici del nostro Collegio, per mezzo di un' amplissimo Privilegio, che si legge in detto Processo fol. 92., ivi: *Licet per antiqua Privilegia Divorum predecessorum nostrorum Regum Siciliae, & antiquatam Consuetudinem diutius observatam; In cujus possessione fuerunt, & nunc persistunt omnes Physici Civitatis Salerni, sint, & debeant esse liberi, franchi, & immunes, ab omnibus, & singulis solutionibus &c. juxta Consuetudinem supradictam, ipsiusque immunitates, franchitias, libertates, & exemptiones, de quibus plenarie constat nobis, juxta ipsorum Privilegiorum antiquorum Seriem, in abundantioris Cautela suffragium, qua prodesse & non afficere consuevit, tenore presentium, de certa Scientia confirmamus, ratificamus, & approbamus &c. quandiu dictum COLLEGIUM, seu UNIVERSITAS MEDICORUM, & Chyrurgicorum in Civitate ipsa duraverit &c. propter quem antiquum ritum in medicinali scientia comprobatur, ad dictam Civitatem ex Scholariam, & de Universis Regni partibus confluentia diversorum, & ex eorum arte, scientia, & peritia causatur Medicorum copia, unde nostris Fidelibus multa sequuntur commoda, & pro salute corporea evitantur per con-*

D

(1) Fol. 87. à t. lit. B.

sequens notabilia detrimenta &c. ed in fine del Rescritto si ripete : Physicis , & Chirurgicis &c. dictae Civitatis Salerni , ad eorum cuslibet &c. quantum dictum Collegium , & Universitas Medicorum , & Chirurgicorum Civitatis ejusdem duraverit &c.

Ma in comprova delle verità sopra dimostrate trovansi , che la Regina Giovanna II. avendo voluto o nel 1430. aggiungere alla Città di Napoli anche la Università , o Collegio di Medicina , ne concedette il Privilegio , che si riferisce dal Summonte (1), e dal Regente Tappia (2), e nella sua Istituzione o fondazione , perchè volle porvi Persone di autorità e dottrina , vi elesse per Priore , perpetuo Salvatore Calenda , e due altri Medici del Collegio di Salerno , come si legge ivi : *Item volumus quod ad praesens sint de dicto Collegio infra scripti Doctores , Salvator Calenda de Salerno Miles liberalium artium , & Medicinae bonae mentis Doctor , Prior Collegiorum medicinalis scientiae , & artium liberalium Neapolitani , & Salernitani Collegii , Physicus noster , Loysus Trentacapilli Miles , & medicinae Doctor , & Paulinus Caputi scrupula de Salerno &c.*

Da ciò si fa palese , che troppo appassionato per la sua Patria si mostrò Afflitto sopra la costituzione *utilitati nam. 2.* con dire : *Nisi Salerni , quod Me-*

(1) Nel lib. 4. dell' Istoria di Napoli.

(2) Tom. 1. de offic. magn. Cancellar. fol. 411.

dici debent examinari, & approbati in Civitate Salerni, quia tunc fortè non erat Studium medicum nisi in Civitate Salerni, & postea fuit resuscitatum Studium in Civitate Neapoli, quia semper ante Christi adventum fuit publicum Studium in Civitate Neapoli, & interpolatis temporibus propter Guerras, & Mortalitates cessavit, & resuscitatis ingeniis, resuscitatum semper fuit Studium in dicta Civitate; Imperciocchè dovea egli distinguere Studio da Collegio; Checchè sia circa l' antichità degli Studj di Napoli, e' l' Collegio di Legge; certa cosa è, che di esservi stata Università, o Collegio di Medici prima di questo Istituito dalla Regina Giovanna II., non vi è chi ne scriva; Nè si può intendere come mai propter guerras cessato fusse il Collegio di Medicina solamente, e non quello di Legge ancora; Tanto maggiormente, che se mai si fusse con tal Privilegio risuscitato, e non creato un tal Collegio, non vi era bisogno di chiamare da Salerno quei tre soggetti per la buona istituzione del medesimo; Perciò com' è vanità il dubitare, che il Collegio de' Medici di Salerno non sia stato antichissimo, e solo in questo Regno fino a detto tempo; Così è vanità il dire, che tal Collegio di Medici vi era in Napoli stato, e che in allora fù resuscitato, poichè siccome in Salerno vi erano (come vi sono) gli Studj per la Legge, e per la Medicina, nè perciò si è mai data graduazione in Legge, così all' incontro non si dava in Napoli la graduazione di Medicina, per essere già in Salerno una Scuola, tanto esperta in tal facoltà.

... D 2 ... In ...

In fine sebbene si riferisca dal sopracitato Autor dell'istoria Civile (1), che infra i Rè , che an conceduto degl' onori , e Privilegj al nostro Collegio, sia stato Ferdinando I., ivi : *Ne' tempi meno a noi lontani , avendo gli altri Rè successori , e particolarmente il Rè Roberto la Regina Giovanna I. Il Rè Ladislao , la Regina Giovanna II. , ed il Rè Ferdinando I. conceduto a questa Scuola altri onori, e Privilegj &c.* Contuttociò , per incuria forse , non si à notizia di Privilegio speciale , ma solamente che avendo il detto Rè Ferdinando emanat' ordine a 26. Gennaro del 1476. di farsi la visita de' Medici del Regno , dal Principe di Salerno si ricorse con memoriale dicendo : *che in virtù di ordine spedito dal Rè Ferdinando , da' Commissarj si erano annotati li Beni de' Dottorat' in Salerno , e fatte alcune altre cose che ridondavano in gravissimo pregiudizio, e danno non solum degli antichi Privilegj , Prerogative , e dignità dello Studio di detta Città , ma anche contra gli ordini fatt' in tempo del Prineipe Roberto suo Padre &c.* supplicando che non s' intendesse a' Privilegj e libertà di detto Salernitano studio derogato &c.; Ed a tal supplica nel seguente anno si fece il Rescritto & Comandamo che detto inserto Capitolo di *cllarum nostrarum Literarum non obstante, observate, e faciate essentialitèr osservare a detto Studio Salernitano i Privilegj ed Ordinazioni predette &c. revocando & ad pristinum statum reducendo , come nui harum vigore revocamo , e reducimo tutte le annotazioni di robbe, ed altri*

(1) Nel fine del suddetto libro 10.

tri atti per voi in derogazione di esso Studio, quovis modo fatti, atteso non fu mai nostra intenzione, che per vigore dell' infra scritto capitolo di detta Lettera si pregiudicasse, e derogasse, e questa nostra ordinazione e volontà, valemò sia decreto per voi, e per tutti e qualsivoglia altro Officiale, ad unguem, & inviolabiliter osservato &c. in dicto Proc. fol. 90., ed in fine si ordina che tal Lettera dopo che fusse stata letta da' Commisfarj si dovesse restituire al Collegio pro cautela ipsius Salernitani Studii, fol. 90. à t.

C A P O IV.

Sopra la Osservanza delle menzionate Costituzioni e Regali Concessioni.

E Gli è certo, che l' almo Collegio di Salerno, per conferire la graduazione di Dottore in Medicina col mezzo dello Esame, e non già delle Matricole, tiene due Titoli; cioè il primo *Legis*, che nasce dallo immemorabil quasi possesso, che sene allega, come notasi da *Bart. Felin.*, & *Alessandr. in constit. Dignum*, da *Aret. cons. 15. num. 10. & 11.*, da *Dec. cons. 496.*, da *Ruin. cons. 103. num. 8. lib. 5.*, e da *de Curt. 1. par. divers. feud. cap. 16. num. 138.*, & 143., quale Immemorabile ha forza di Concession del Principe, di Privilegio, e di Costituto pel testo in *l. hoc jure, §. prater ea de Verb. signif.*, e vale pel miglior Titolo, che allegare o pensar si possa, come fonda *Custil. sottomayor quottid. controuv. tom. 5. cap. 93. §. 8. & seq.*, & de tert. de-

debit. cap. 20. nu. 10., e che non ammette pruova in contrario *Butr. in c. pervenit de Cens. cap. 1. de præscript. in sext.*, *Bald. conf. 439. col. 4. lib. 3.*, *Dec. conf. 134.*, *Franch. dec. 56. num. 6.*, & *dec. 397. nu. 12.*, *Peregr. de jure fisc. lib. 1. tit. 2. num. 61.*, per la ragione, che si agguaglia alla verità *l. 1. Cod. de servit. l. si pupillus ad fin. ff. de administr. tut.*, *Bal. conf. 23. num. 4.*, Ed opera più che'l patto, come afferma *Felin. in cap. cum accessissent nu. 48. extr. de constit.*, giacchè *modus acquisitionis est de jure civili*, *possessio autem est de jure Gentium*, *Molin. de primogen. lib. 4. cap. 3. num. 21.*: Perciò non essendosi al nostro Collegio giammai controvertito tal notorio immemorabil quasi possesso, e tale costante osservanza, deesi presumere, che siavi preceduto il titolo, siccome pruova *Giovan Garzia de nobilit. Glos. 12. num. 54.*, & *seqq.* le cui parole sono: *quod qui habet immemorabilis vim, & potestatem legitimi tituli dati a lege, vim justitiæ & veritatis habet; probataque immemorabili, præsumitur adesse legitimum titulum, & judex debet credere quod talis Immemorabilis procedit ex legitimo titulo, & est adeo tutus, ac si haberet privilegium espresso ab eo qui dare posset, & continet in se titulum, causam & privilegium: unde habens immemorabilem est ac si haberet instrumentum validum, undequaque perfectum, & tantum valet Immemorabilis, quantum Rex vel Imperator cum causa;* onde in seguela di ciò che si è divisato nel §. *Rugiero* dunque, si aggiugne l'Immemorabile, per maggiormente dimostrare la concessione dello Imperador Carlo Magno.

Il secondo Titolo è *Regis*, che nasce dal Privilegio incluso in *corpore juris*, cioè nelle menzionate Costituzioni; Or siccome ogni Legge, o Privilegio vengon comprobati dalla osservanza pel *test. leg. final. Cod. quæ sit longa consuetudo*, ne siegue, che fendosi per tanti, e tanti Secoli dal nostro Collegio conferita la graduazione a' Dottori per mezzo dello esame, in osservanza della suddetta Costituzione *Utilitati*, qual' è uniforme al *jus comune*, come leggesi nella *Glos. in Pragmatica Sanctione de Collation. cap. i. super verbo honorum*, e nella *l. i. Cod. Athlet. lib. 10.*: dunque non si può nè si dee da tal legge dello esame recedere, così perchè nella *Constit. Utilitati* vien proibito per *viam Legis condende: nisi primitus &c. Magistrorum judicio comprobatus &c.*, e nella *Constit. Quia numquam*, si ordina precisamente lo esame, ivi: *examinatione juxta Curia formam præhabita*, e per conseguenza non si può da tai Leggi recedere *C. de leg. humanum*, specialmente qualora una Legge *tendit ad bonū publicū*, si riputa perpetua, così tutt' i DD. nella *l. decet de reg. jur. in sext.*; come anche perchè trattandosi di un Privilegio, *Principis est æstimare quem modum habere debeant ejus Privilegia*, nel *test. l. Neratius in fin. D. de reg. jur. & in cap. quia Sancta S. vend. prope finem 63. distind.*

Laonde, fendosi conservato il nostro Collegio in sì lodevole osservanza uniforme alle Leggi, alla idea naturale del vero, ed alla ragione; nel 1624. in forse l' Illustre Principe di Avellino Gran Cancelliere, con pretender di sottoporre il nostro Collegio a quella stessa legge dalle Matricole, che dall' almo Collegio di Napoli si osservava, e fat-

tone

tone ricorso allo Illustre Vice-Rè, domandò la
 osservanza della Prammatica a 6. Marzo 1587. dall'
 Illustre Conte di Miranda Vice-Rè emanata, con
 dire, che dottorandos' in Salerno senza Matricole,
 vi era sì gran concorso di Dottorandi, che di
 600. Studenti, appena 15. o al più 20. si dot-
 toravano in Napoli (stranissima esagerazione)
 e che da ciò avveniva grave danno alla
 Corona Regale, deteriorandosi la condizione del-
 lo ufficio di Gran-Cancelliero, e scemandosi li di-
 ritti di duc. 2000. e più annui dal Collegio di Na-
 poli *fol. 1. Proc. primi vol.*, e perciò spedirsene gli
 ordini opportuni. Sopra tal memoriale volante si
 ordinò dal Conf. Collaterale a 15. Ottobre di det-
 to anno 1624. con provvisioni, che 'l Collegio di
 Salerno da oggi avanti non avesse ammesso verun-
 no al grado di Dottore, senza fede di Matricole,
d. fol. 1. at.; gravatosene però il nostro Collegio
 subito che fu notificato, e commessasi tal causa,
 prevalse la verità e la giustizia contro alla prepo-
 tenza, mercecchè a 30. Novembre di detto anno
 1624., cioè dopo 35. giorni furono dette provvizio-
 ni rivate con decreto di *servetur solitum fol. 46.*
at. primi vol., per la ragione che detta Prammatica
 era dopo 40. giorni stata rievocata, cioè a 16. Apri-
 le dello stesso anno. 1587., per essersi dichiarato dal
 medesimo Vice-Rè: *Che non fu mai pensiero di pre-
 giudicare al Collegio di Salerno, in cui bastava, che
 la prova del tempo dello studio costasse per deposizio-
 ni di testimonj, come si legge in d. pr. volum. fol. 80.,
 ed in quello 2. vol. fol. 4.*; ed ancorchè dalla Parte
 avversa sene fusse portato il rimedio di *referat*,
 nul-

nulladimanco non sene fece uso, mercecchè il detto Illustre Principe surdo aure ottenne Dispaccio dall'Illustre Vice-Rè a' 19. Ottobre 1625., con ordine al nostro Collegio, che dovesse osservare le Matricole nel graduare; ma fattosene ricorso, e rimessosi l'affare in Collaterale, fu da questo a 25. Aprile 1630. emanato decreto, che si osservassero gli ordini a pro di esso Collegio, per la cui esecuzione, si osservasse il solito. *fol. 53. at.*; Dopo sei anni fu dall'Illustre Vice-Rè Conte di Monte-Rey con altra Prammatica de' 21. Giugno 1636. ordinato, che in esecuzione di quella del 1587. con effetto si osservasse di non graduare i Dottorandi, senza fede delle Matricole *fol. 73. & 74.*, ed avutone ricorso per parte del nostro Collegio, si ordinò dal Collaterale su'l dì primo Settembre dello stesso anno, che si soprasse nella esecuzione di tal Prammatica *fol. 79.*, sino che discussasi poi la causa, fu a 23. Maggio 1637. ordinato con decreto, che si osservasse il solito prima della pubblicazione della detta Prammatica de' 21. Giugno 1636., secondo la dichiarazione in detta regia Prammatica de' 16. Aprile 1537. a favore del detto almo Collegio di Salerno *fol. 82.*, dopo di ciò non si meditò altra molestia contro al nostro Collegio; ma successivamente sendosi dall'Illustre Vice-Rè Conte d'Ognatte a' 9. Ottobre 1651. emanata nuova Prammatica, proibendo le fedi negative, e che niuno s'ammettesse nel Collegio di Napoli, senonsè chi faceva costare lo Studio di anni cinque per la graduazione di Legge, e di anni sette per quella di Medicina con fede di Matricole, ricorse l'almo Collegio

E

legio

legio di Napoli con supplica di precettarsi al Collegio di Salerno la osservanza di tal Prammatica, stantechè non veniva in quella compreso; e già con Dispaccio si ordinò, che detta Prammatica si osservasse ancora dal nostro Collegio *fol. 95.*; ma per essersene richiamato con supplica il nostro Collegio, dallo stesso Illustre Vice-Rè, precedente consulta, fù ordinato con altro Dispaccio al Segretario del Regno Duca di Canzano, che detta ultima Prammatica si dovesse osservare, solamente dal Collegio Napolitano, e che si fossero rivocati gli ordini dati contro al Collegio di Salerno *fol. 100. ad 102.*; finalmente, non lasciandosi di bersagliare il nostro Collegio, per parte di detto Illustre Principe, e dell'alto Collegio di Napoli, dopo lunga discussione di cose, proposasi la causa nel Regio Collateral Consiglio fu a 30. Giugno 1661. emanato il sinodale decreto di manutenzione a pro del nostro Collegio, che si legge in *form. n. 1.*

Ed ecco, che dopo l'agitazione di non meno, che di anni 37. cominciò il nostro Collegio a rimettersi nella sua pristina pace; questa però non durò guari; poicchè non tralasciandosi di meditare sullo estermio del nostro Collegio, si fecero delle rappresentazioni al novello Vice-Rè dal sudetto Gran-Cancelliere, sotto il manto di zelo, ed in effetto a 25. Gennajo 1697. s'intese publicata Prammatica, con cui si rinnovava e confermava quella suddetta del 1587.; perlocchè dopo 36. anni vides' il nostro Collegio nuovamente in scena, e ricorse nuovamente da quello Illustre Vice-Re, e rappresentandone la Rivocazione, i tanti Decreti, e la Decisione

ne a suo favore, come si legge *fol. 114.*, fu commessa la causa allo Spettabile Regente Andreassi, e si decretò a 26. Marzo di detto anno 1697., che frattanto non si fusse innovata cos' alcuna rispetto al nostro Collegio *fol. 125. at.*; ma perchè in piedi di un memoriale di detto Illustre Gran Cancelliere si ordinò a 13. Maggio 1697. *procedatur ad expeditionem causae, & interim servetur Regia Pragmatica fol. 126.*, & 127. fu necessità di proporre contro a tal decreto le nullità *fol. 128.*, dopo delle quali detto Illustre Gran-Cancelliere ottenne alcune Cedula Regali a suo beneficio, così all'incontro ne ottenne il nostro Collegio moltissime di gran rimarco, ma con infelice sorte ammesse, mercè l'alta contemplazione che pel Contraddittore si avea, finchè poi nel 1704. proposasi la causa in detto Collateral Consiglio, fu provvisionalmente ordinato che *citra prejudicium jurium ambarum partium* fusse lecito ad amendue tali Collegj dottorare colla dispensa delle Matricole, contro al qual decreto dal nostro Collegio se ne addussero i rimedj giuridici, e ne pende la discussione.

Ma per dimostrare in parte quanto sia strana, & alla ragion contraria la cennata pretensione, si dee sapere, come nel 1614. il Regio Fisco, mosso da santo zelo, fece risulta, che l'almo Collegio di Napoli dovesse graduare per mezzo dello esame, a tenore del Privilegio ad Ottino Caracciolo dalla Regina Giovanna II. conceduto, in data de 15. Maggio 1428., senz'aversi ragione del secondo Privilegio, (dipoi accordato con facoltà di dispensare alle formalità di dottorare), e spedirne l'ordine dallo

Illustre Vice-Rè a quel Gran-Cancelliere, a tenore di tal risulta, sene fece da lui ricorso, e rimessasi la causa nel Collateral Consiglio, si disse per parte del Fisco, (sostenendosene la difesa dal celebre Scipione Rovito) che li Gran-Cancellieri per aver introdotta *tam facilem formam circa examen in Doctoratu, abusi fuerint Privilegio dispensandi in tam manifestam Regni perniciem, & in ludibrium ipsius Collegii, utique talis abusus operatur, ut illud privilegium omnino sit amissum, quia privilegium omnino amittit, qui permessa sibi abutitur potestate &c.* e che *respublica semper erit repleta potius asinis ferratis, quam viris litteratis* oltre a tante altre ragioni, che si leggono nel *consil. 47. lib. 3.*; Onde a 20. Novembre di d. anno propostasi la causa, fu dall' Illustre Vice-Rè risoluto: *Quod non erat disputandum circa executionem sui ordinis emanati pro publica utilitate, & cum matura deliberatione adhibita per deputatos ex jundia Studiorum, sed tantum erat facienda disputatio circa emendam, & refectionem damni, quam prae- tendebat magnus Cancellarius ex diminutione dis- riduum*; e chiamatis gli Avvocati del Gran-Cancelliere, con manifestar loro tal dichiarazione fatta nel Coll. Conf., risposero essi di essere accinti solamente circa il possesso; perlocchè fu concluso: *Quod quando magnus Cancellarius diriget gressus suos pro emenda praedicta, fiet justitia, audito Fisco.* Dubitandos' intanto di ogni altro futuro sinistro evento, per parte di detto Gran-Cancelliere sene fece ricorso nel Supremo Consiglio d'Italia in Matrid, ove s'introdusse la causa, e ne sostenne

sostenne la sua difesa l' insigne Fabio Capace Galeota , il quale si fondò specialmente sull' immemorabil possello di graduare in cotal forma , e che miglior di questa non si usasse in tutte le Università più celebri di Spagna , e d' Italia ; In oltre si fondò sopra la rivocazione del primo Privilegio , a cagion delle formole difficili ad eseguirsi , per le quali si concedette la facoltà di dispensare , e per conseguenza , che dovea esser mantenuto nella osservanza del suo solito , dicendo così : *neceſſe fuit adinvenire formam , quæ potuiſſet omnibus decen- tior congruere , Doctõribus quidem , & iis mediocri doctrina præditis , ne cogerentur Regnicolæ gradum quærere extra Regnum , & Studium Neapolita- num deferere , & hæc fuit iſta forma , quam expe- rientia comprobavit &c.* Sù di che aggiunſe le auto- rità di *Menoch. de præſumpt. lib. 2. cap. 1. nu. 4. ibi. , & eo juſtior , & Sanctior , quo antiquior. l. testa- menta omnia ; Mos fideliffimæ vetuſtatis ; e Svetonio ; ivi : Quæ præter morem , & conſuetudinem , Majorum fiunt , neque placent , neque recta videntur*, e' l' detto d' *Iſocrate ; ita facito , quemadmodum eſt a majoribus præceptum ; novitatem horruerunt ſa- pientes* , come leggeſi nella *controv. 1. & 2. lib. 1.* Laonde propoſtaſi la Cauſa nel dì ultimo d' Ot- tobre 1615. , fu da quel Supremo Senato , con eco- nomico governo , clementemente ordinato di offer- varſi il Solito , per cui venutane la Cedola , e dilatandocene dal Collaterale la eſecuzione , fu con altra Cedola de' 13. Giugno 1616. ordinato che con effetto ſi eſeguiſſe , come leggeſi nel fine di detta controverſia 52.

Sup-

Supposto tal fatto , non si può che con orrore pensare , come mai fusse caduto nell' animo dell' Illustre Gran-Cancelliere, il pretendere dopo 8. anni dal nostro Collegio l' opposto per diametro da ciò ch' egli con tanto sforzo seppe sostenerli , e difendere : Non varrà dunque a prò del nostro Collegio quel Sacrosanto precetto : *Ne ad imparia judicemur* ? Con qual giustizia da un Signore di tanta pietà fornito , e dalla nobil corona di tanti scienziati, che adornano ~~questo~~ **Almo Collegio**, si può pretendere una novità , da essi riputata sì perniciosà ? Ecco che contra loro esclama il gran Precetto Divino , *quod tibi non vis alteri ne feceris*; tanto più che s' incorre anche nello abominevol vizio della ingratitudine , per avere questo Collegio ricevuto il primo alimento da' nostri Dottori Collegiali , come sopra si è narrato ; si accresce la reità , perchè da effoloro non si medita che il danno della Republica.

Ed in vero chi mai potrà dubitare , che la legge con cui si dottora in Salerno per mezzo dello ~~Esame~~ **Esame**, sia la vera pruova, ed incomparabile al confronto di quella delle Matricole ? Colla fede di queste si proverà , che taluno sia intervenuto negli Studj , non già ch' egli abbia studiato , o che siasi addottrinato; anzi la sperienza ci ha dimostrato , che senza di essersi mai andato negli studj, nè che taluno sia mai stato in Napoli a studiare, pur si è ottenuta la fede delle Matricole, presa sotto nome di altri; la qual fraude rendes' inevitabile, e conseguentemente incertissima una tal pruova d' idoneità; ripugnando a quella idea naturale , che si ha della verità , cioè
che

che sia impossibile sapere l'abilità dello Scolaro, sol perchè sia egli intervenuto negli studij, con-
presentarne la fede delle Matricole: Verità ben co-
nosciuta dal Regio Fisco, da cui sene promosse,
quella provvida risulta, contro alla quale, intra-
lasciata sene ivi la difesa, giovò al Gran-Cancel-
liero unicamente la gran clemenza di quel glorio-
sissimo Monarca: Quindi non vi è memoria di uo-
mo, nè veruno esempio che dal Collegio di Na-
poli si sia riprovato un qualche Dottorando; anzi
allora si dimostrò, che moltissime persone repro-
bate dal Collegio di Salerno, furono indi a pochi
giorni Dottorate nel Collegio di Napoli *d. proc.*
fol. 6. & a fol. 11. ad 36., sol perchè in questo Col-
legio chiunque presenti tal fede, e reciti li Testi
(ne' quali, se la memoria manchi, vi è chi li sug-
gerisce da dietro la gelosia) sarà certamente dot-
torato.

All'incontro, che lo Esame sia una sicura, e certa,
pruova della Idoneità di un uomo, vedesi, che
per abilitar taluno ad officia, o alle Confessioni,
non si ammettono mica le fedi dello studio, nè di
avere studiato per tanti anni; ma si sottopone al-
lo Esame, in cui non saprà prontamente rispon-
dere chi non sia provetto in quella tal facoltà, e
ne sia bene addottrinato; la qual cosa, se difficil
sia, sperimentollo Paolo di Areggio, quantunque
dottissimo, come riferisce Paolo di Castro in *l. Pa-
ter Severinam num. 3. ff. de condition. & demonstr.*
Perciò nel nostro Alma Collegio si procede al Dor-
torato per mezzo di un rigoroso Esame di molter-
ore, prima dal Priore, o dal suo Sostituto, e dipoi
dallo

dallo Esaminatore (che in ogni anno dal Collegio si eligge), e colla fede del tempo dello studio, oltre alla spiega de' Testi, per gli quali non vi è chi possa soffiare: Per conseguenza essendo cotal legge dello Imperador Federico tutta intenta al Ben publico *Ne subditi periclitentur ex impenia Medicorum*, era troppo ardita la pretesione (per non dir temeraria) che cotal legge si fusse dovuta rievocare, trapperchè non avea il Consiglio Colaterale una tal facoltà, in trattandosi di rievocazione di Privilegio conceduto dalla Legge, com'è nel caso nostro, dicono tutt' i Dottori che *Rex est adeundus, glos. in cap. decet de regul. juris, & quod omnino Rex sit adeundus non autem Pro Rex*, si pruova da *Lanar. in conf. 14. nu. 10.*, e così dicono *Bald. in l. qui se patris C unde liberi, & conf. 303. verba Principis in Privileg. lib. 1.*, *Petrus Bellug. in suo Princip. speculo rubr. 26. in §. Princeps*, e *Decio* con altri nella *leg. Neratius D. de reg. jur.*; tanto più che il principal motivo di tal pretesione concerneva, che si fusse accresciuto il guadagno al Gran-Cancelliere, ed al detto Collegio Napolitano; come in detta supplica si legge fol. 1., senza badare al detrimento della pubblica utilità, qual cosa vien dannata dalla Onestà, dalle leggi delle Genti, e dalla *l. 2. Cod. de priv. scolar. lib. 12.*

Di qual' efficacia, e valore sia Ella stata cotale Offeranza, si dimostra primieramente, perchè il nostro Collegio, riguardando unicamente il merito, non si fa vincere dal guadagno; per avere successivamente riprovato 14. altri, che si leggono nel sommario num. 2. (oltre a quei sopra riferiti) mol-

ti

ti de' quali poi tra pochi giorni nel Collegio di Napoli furono approvati , e graduati , di che se ne conservano le fedj, ed altri ritornati nel nostro Collegio, resi dopo qualche tempo di studio abili, si veggono dal medesimo dottorati , in detta fede n. 2. ; Inoltre, si dimostra per lo universal concorso di tanti uomini scienziati , che vengono a' graduarsi in Salerno da Spagna , da Francia , da Germania, da Inghilterra , dal Regno di Portogallo , dall' Isola di Sicilia, donde se ne computano più di mille da circa 50. anni in quà , dalle altre Isole di Sardinia , di Corsica , di Majorica , di Malta , e di Candia , da tutti li dominj d' Italia , e fin dall' Armenia come si legge nel sommario num. 3. , li quali con sommo dispendio , lasciandosi dietro tante celebri Università , preferiscono ed ambiscono il Privilegio del nostro Almo Collegio di Salerno , sol perchè viene da ogni Principe ricevuto , e venerato, in seguela di quello antico incomparabile splendore della Scuola Salernitana . E non sarà questa una prerogativa senza pari ? Certamente si deve riputare per la più bella gemma, che fregi la Corona del nostro Gloriosissimo Regnante (che Dio guardi). Onde non senza nota d' ingiustizia , e d' iniquità si è procurato di diminuire tal celeberrimo Collegio, sottraendo delle matricole, per mancanza delle quali tutti gli stranieri, specialmente, rimarrebbero inabilitati a conseguire la laurea, e spogliato questo Regno di sì gran pregio, unicamente per arricchir l'iblico al Collegio di Napoli , con discapito della pubblica

F

blica

blica utilità, non dovendosi permettere sotto il presente felicissimo Governo, che *sub presentia concessi privilegii vel flagitiorum crescat auctoritas, & publica vacillet utilitas*, l. 2. C. de privileg. Scholar. lib. 12.

Oltre alla riferita molestia, il nostro almo Collegio sin dal 1572. fu attaccato per parte del Regio Protomedico, pretendendo che dal Collegio, non si fossero fatte le visite in tutte le Spezierie, e Drogherie della Città, e Casalini Salernitano, come già solava da tempo immemorabile fare, ed agitatali la causa in S. C. nacque sentenza nel dì 24. Dicembre di detto anno 1572. di manutenzione in beneficio di esso Collegio, che si legge in *form. n. 4.*

Essendosi poi dalla Regia Camera incorporate le rendite del Protomedicato in beneficio del Regio Fisco, per essersene formato un' Arrendamento, con assegnarsi al Regio Protomedico una certa rendita, insorsero i Sostituti Affittatori di detto Protomedicato, e nel 1604. suscitavano in Regia Camera la stessa pretensione, con aggiugnere l'altra, che non si potesse dal nostro Collegio conceder Licenze per medicare; ma dopo maturo esame si emanò decreto di manutenzione per R. C. così rispetto alla Visite, come rispetto alle Licenze, nel *Semin. 5. e. ed in Proc. pr. vol. fol. 23.* In quest'anno medesimo Nello stesso anno 1604. ad istanza di un altro Affittatore Protospeziale si pretese parimente, che l'nostro Collegio non potesse far la visita in Salerno de'

de' sudetti Speziali, *signantur* de' Droghieri, che vanno in fiera di Settembre; dal Presidente Tappia Commessario a 18. Ottobre si disse: *Capiatur informatio, & interim pro executione sententiae praedictae liceat praedicto almo Collegio facere visitationem Aromatoriorum servata forma dictae sententiae, verumt respectu Aromatoriorum manualium, seu Drogherianorum accedentium in mundini, &c. similiter visitetur per praedictum almu Collegium, cum, intervenienti persona deputanda per afficiatorem officii Prothomedici, come in d. Proc. fol. 39., e tal decreto non fu dal nostro Collegio acconsentito simpliciter, ma colla riserva in parte, & in partibus, come si legge d. fol. 47.*

Continuandosi nel suo possesso dal Collegio in dar dette Licenze, e visitare in Salerno e suoi Casali tutte le Speziarie, per parte de' nuovi Affittatori di detto Protomedicato in fine del 1612. si procedè de facto a carcerazione di alcuni Licenziati comoranti in Napoli, con esorquerne del denaro; ma fattosene ricorso dal nostro Collegio contro a tali attentati, fu ordinato cò decreto a 14. Gennajo 1613. dal Presidente Minadois Commessario, che 'l Regio Protomedico, e la sua Curia non avesse innovata cosa veruna; ma osservarsi li decreti, e le provvisioni della Regia Camera, e del S.C. d. Proc. fol. 74.

Dopo il silenzio di 55. anni comparvero gli altri Affittatori, cioè il Istituto Protomedico, e 'l Istituto Protospeziale, replicando le cantilene de' loro predecessori (contro allo immemorabil possesso del

nostro Collegio } e fattasi matura discussione sù le loro insufficienti pretese; fu poi con Sentenza finale a 15. Marzo del 1668. dalla Regia Camera ordinato, di mäteners' il Collegio nel possesso di cōceder le licenze, e di visitare li Droghieri, che si legge nel *Som. n. 6.*, qual sentenza fu accettata dal Fisco, & eziandio dall'Arrendatore, dicendo: non impedisce la esecuzione di detto decreto, come si vede *fol. 132. 2. volum.*

Ultimamente dopo altri anni 58., risuscitandosi le stesse pretese dagli Affittatori Domenico, ed Antonio Mango, e Nicola Sardella, nel dì 13. Novembre del 1726. si fece istanza in R. C. per la osservanza de' capitoli 27. e 38. contenuti nella Istruzione di essa R. C., che sono contro a' Licenziati da' Collegj di Napoli, e Salerno, cioè di non poter esercitare senza lo *Exequatur* di essi Sostituti; ed a tenore di tal petizione il Regio Fisco disse: *Non impedit dari ordines pro observantia pra insertorum capitulorum juxta formam affi eius, & committi univ- cuique in sua jurisdictione, qui nomine Regie Camera procedat ad executionem penarum in iisdem capitulis comminatarum, praeiata tamen citatione, & constituta de contraventione, come in Proc. 3. volum. fol. 23. & 15. di detto Novembre dal Presidente Ribas sene ordinò la spedizione delle Provvisioni juxta instantiam Regii Fiscii, quali spedite a 19. Dicembre, non si sa qual effetto partorissero, poichè a' 27. Luglio del seguente anno si domandò la rinnovazione di dette Provvisioni.*

Ma non avendone avuta notizia il nostro Collegio pri-

prima di Novembre di tale anno 1728., comparve in R.C., e fece istanza non molestarsi li Licenziati, e molto meno i suoi Dottorati, (attesoche si pretendeva da' suoi Affittatori dare l' *Exequatur* così alle Licenze, come a' Privilegj) e dall' Avvocato fiscale si ordinò con lettere circolari alle Regie Udienze di soprassedersi per un mese, sinchè si proponesse la causa, in data de' 4. Dicembre 1728. fol.25.; e con reiterate soprassessorie ne' seguenti mesi, poi con una soprassessoria generale a' 28. Giugno 1729. si ordinò di non innovarsi cosa veruna, perchè tal causa non si era potuta trattare, fol.45. nè in tal causa si è fatto altro, senonsè ad istanza del nostro Collegio si sono spedite Provvisioni dal Regio Conf. D. Giannantonio Castagnola, Assessore della Intendenza generale in data de' 28. Febrajo del caduto anno 1736., colla monizione *super expeditione causæ*, e trattanto non si fusse innovata, cosa veruna, fol.103.

E per angustiare il nostro Collegio in tutt' i lati, nel 1731. si fece comparire in Regia Camera un denunciante per nome Antonio Jannelli presso di altro Attuario, e con afferire che dal nostro Collegio si esigevano alcuni diritti, e pene per le Droghe in Fiera, faceva istanza si ordinasse di esibirsene i Privilegj, e la Tariffa &c. Dal Presidente Ram in vista della istanza fiscale *pro expeditione Mandati*, sene ordinò il decreto, che *infra dies 20. exhibeat Privilegium &c.* a 26. Settembre, una colla spedizione delle Provvisioni, che furono al Collegio notificate a 2. di Ottobre di detto anno 1731. fol. 5., onde per

parte del nostro Collegio si oppose non esser vera tal'esazione , con presentarsi Attestati giurati di Droghieri, e Speciali non essersi mai esatto verun diritto, nè pena *fol. 32.* , e facendosi l'altercazione per la unione di Atti, ecco si manifestò l'Autor della mal'ideata denuncia, perchè Onofrio de Divitiis Affittatore Protospeziale fece istanza essergli lecito assistere nella visita delle Speziarie da farsi nella imminente fiera in Salerno , & a dì 18. Agosto 1733. dal Presidente Ram si ordinò *quod liceat Affiliatori juris Protomedicatus Salerni assistere in dicta Civitate tempore nundinarum in visitatione Aromatariorum, & Drogheriorum, citrà præjudicium jurium partium fol. 36.*; e con simile istanza nel susseguente anno 1734. , si spedirono consimili Provvisioni a 17. Settembre, colla stessa clausula, *fol. 48.*; e successivamente si praticò lo stesso nel 1735. *fol. 75.*, e finalmente nel decorso anno, attente le replicate istanze protestative del nostro Collegio contro a tale intervento, e che si procedesse alla spedizione della causa in Regia Camera, dal Presidente Mauro si ordinò decreto *di liceat, citrà præjudicium &c. & per hunc annum tantum, & dummodò non transeat in exemplum*, come si legge *fol. 80. & ult.*

Dalla sola narrativa di quanto è occorso dal 1572. finora, chi mai non rimarrà persuaso delle irragionevoli ed insufficienti pretensioni suscitate contro al nostro Almo Collegio dal Regio Protomedico e da suoi Sostituti? Si fece la prima mossa in S. C, e si respinse da una Sentenza. Indi a 32. anni si fece una

una toccata di armi nel 1604., e dal valore di due decreti per *Regiam Cameram*, fu necessità di chiamar la ritirata. Si tornò in campo dopo 55. anni, ed in vigor di un decreto diffinitivo nel 1668. si abbandonò l'impresa; finalmente dopo 58. altri anni si è tornato ad insultar la quiete del nostro Collegio con diverse mine, dagli altri non pensate.

In vano però si sono essi affaticati, non avèdo il Regio Protomedido verun titolo nè possesso contro al nostro Almo Collegio; e quantunque nel Privilegio dall' Imperador Carlo V. a Narciso Verdunno suo Protosifico si dica: *Damos y concedemos facultad de examinar reconocer y castigar todos los físicos no graduados, cirujanos, buticarios, especieros &c.* non ne siegue, che possa gastigare i Licenziati, e molto meno dare lo *Exequatura* Privilegj de' Dottori, poichè la facoltà sta ristretta sopra coloro, che non siano graduati; nè si troverà chi abbia mai asseverato, che i Licenziati avendo la stessa facoltà di medicare, che tengono i Privilegiati, non sieno graduati; col Privilegio si renderanno nobili, non già che lor si accresca facoltà; circa poi lo *Exequatur* ne' Privilegj, egli è un sogno, che non à verun sostegno; ed in quanto à riconoscere gli Speziali di Salerno, chi non sa che prima d'istituirsì l'ufficio del Protomedicato, già il nostro Collegio ne avea il titolo per la suddetta Costituzione *Inter qualibet, ivi: Elecuaria, & syrupi legaliter fiant &c. Salerni maxime per Magistros in physica hæc volumus approbari.* Perciò sendo anteriore il nostro Privilegio, rimase nel suo vigore, perchè, non

non fu derogato , nè irritato in quel di Verdunno, *et Princeps nunquam præsuntur velle præjudicium tertio inferre* , l.2.S. *si quis a Principe D. ne quid in loco publico* , Jason in *l.juris gentium S. ait prætor*, n.12. *D. de pactis* , Navar. *conf.5. n.12. de majorit. et obed.*

Oltre a questo titolo *Regis* , dal detto Collegio sene allega il più efficace , qual è l' altro *Legis* , che deriva dallo Immemorabil quasi possesso di tanti secoli prima , che nel Regno si fusse detto Ufizio istituito, siccome per confessione della stessa parte tal verità primieramente si manifesta *fol. 2. in. prac. 2. vol.* ; per secondo si pruova colla fede fattane d' ordine del Presidente Ulloa da due Arrendatori , li quali dicono di non aver mai visitato gli Speziali , o Droghieri nella Città di Salerno , e suoi Casali , perchè non era solito, siccome si legge *fol.130.* , e nel *somm. n.7.* qual negativa eziandio vale per pruova , si ferma da *Dec. conf.496 in.8.* , et *conf.483. n.4.* per terzo si manifesta col mezzo d' innumerabili atti di visite fatte dal nostro Collegio in detto *Proc. 2. volum. a fol.30. ad 129.* , ed ora sene potrebbero esibire tutti li susseguenti , benchè dalla parte non si negano ; Anzi tal verità si conferma dal celebre Protomedico Santorelli nel *cap.3.* del suo libro intitolato : *Protomedico Napolitano* , con dire , che non si può giustamente chiamare Protomedico generale del Regno , perchè non tiene l' autorità nella Città di Salerno e suoi Casali.

Così parimente non ci si controverte , che dal nostro Collegio si sono sempre date le licenze, così prima
del

del Privilegio di Verdunno, che in appresso fino al presente tempo, e per conseguenza di qual' efficacia sia cotale Immemorabile, già nel primo punto si è dimostrato, dimodochè *Princeps nec etiam de potestate ordinaria potest tollere jus ex possessione quasitum*, come pruovano *Menoch. de retinenda posses. remed. ult. n. 18.*, *de Ponte decis. 40. n. 37. cum seq.*, per la ragione, che si legge nel *test. l. meminerint Cunde vñ: unde jura nascuntur, non debet occasio injuriarum nasci.*

Si aggiugne a quanto si è detto, che nella ipotesi vi fusse in quel Privilegio del Protomedico una espressa derogazione al nostro antichissimo primo titolo, contenuto nella sudetta Costituzione, ed all' altro della Immemorabile, la qual cosa in Principe Cristiano *repugnat*, *Castil. quotid. quas. cap. 6. et 28.*, pure nel caso nostro non sene potrebbe aver ragione, poichè vi sarebbe in primo luogo la Prescrizione a favore del nostro Collegio *propter tolerantiam, & patientiam Officialium Principis*, la quale induce Consuetudine e Privilegio, *etiam si esset contra jus*, siccome pruovano *Bald. in proem. D. s. hac autem tria, & Graue. de antiquit. temp. par. 4. n. 8. vers. adde aliam*, *Decian. conf. 124. n. 16.* e che la scienza degli Ufficiali sia scienza del Principe, si à presso *Surd. in decis. 4. nu. 6.*; in secondo luogo concorre il titolo *rei judicatus*, mercè delle sopracennate sentenze, e decreti diffinitivi, dalla parte anche accettati, siccome sopra si è riferito: e per conseguenza, sendosi acquittato dal nostro Collegio questo altro dritto, che deriva dalla Prescri-

sognato
 a attesta
 Affili. in
 rilinari n.3.
 uam fuit ser-
 d Magistri
 pprobati in
 mri habeant
 eras Officiali
 ientiam a Rege
 ege meduandi,
 qui est doctoreus
 ium Salernitanti
 ia potest medicare,
 anche ordinato
 enza, mediante
 o della Regina
 , come s^a si è da-
 Da quanto etc.
 le Licenze si è

scrizione, e dalla cosa giudicata, *nec per Princi-*
pem derogari potest, così tutti li Dottori, e la
glos. in l. Causas C. de transact. l. ult. C. sent. rescindi
non poss., e *Dec. cons. 198. num. 4.*, & *cons. 390.*
num. 1.

In quanto alla stranissima pretesione di dar lo *Exe-*
quatur a' Privilegj, o conceder privatamente le Li-
 cenze a' Medicanti, si risponde dal nostro Collegio,
 che la parte avversa non ne à immaginabil titolo
 nè possesso; allincontro si è da noi divisato nel §.
 In riprova del precedente Capo, che nella *Constit.*
Si nunquam l' Imperadore parlò espressamente di
 Licenza; ivi: *Post quod* (cioè dopo avere studiato)
 & *non ante concedatur sibi LICENTIA* pratican-
 di; per conseguenza il nostro Collegio ne à ezian-
 dio Privilegio espresso *in corpore Juris*; Mà nella
 ipotesi, che questo non vi fusse, chi potrebbe im-
 pugnarci li Titoli dipendenti dalla Immemorabile,
 e della Prescrizione? già si sono bastantemente
 provati per fatto, e per legge. Ad esuberanza,
 però si aggiugne, che se anche tutti questi ma-
 cassero, basta la facoltà di Dottorare, affinchè im-
 plicitamente si abbia quella di Licenziare, per la
 natural ragione, che chi può conferire una cosa
 più degna, tanto maggiormente potrà la men de-
 gna dare, come si à nel *test. in l. qui indignus D. de*
senator. c. accepimus de atate, & *qualit.*, c. *gesta*
74. dist. l. 3. §. quari potest D. de suspect. tutor., l. *fi-*
lius familias §. fin. D. de donationib., l. *Marcellus D.*
de donat. caus. mort., l. *non debet D. de reg. juris*, c.
ex part. 27. de decim. sapendosi anche da chi à fior
 di senno, *quod semper minus inest in eo quod plus*
est,

est, & in D. de regul. jur., & quando plus licet, eo fortius minus licet, Auth. multo magis C. de sacrosanct. Eccl. c. cui licet 53., & de regul. jur. in 6.
 Conchiudasi adunque, che fendosi dimostrato ad evidenza con quanta ingiustizia siasi perseguitato il nostro Almo Collegio da qualcuno de' precessori Protomedici, e da' Sostituti Affittatori con pretese, contrarie alle disposizioni espresse nelle nostre Leggi, contrarie alla natural ragione, e contrarie al Penpublico, specialmente circa le visite degli Speciali nella Città di Salerno, co' quali procederà certamente il nostro Collegio con maggior attenzione in confronto di un Sostituto: Perciò si spera nella incomparabile Onestà, Saviezza, e Zelo dello Eccellentissimo Signor Protomedico, che voglia benignamente proteggere un Collegio tanto benemerito presso S. M. (che Dio guardi), per essere stato sì altamente contemplato da' gloriosissimi suoi Progenitori, nè permettere altre molestie de' Sostituti, li quali debbono ubidire alle Leggi ed alle Giudicature sopra riferite, come ad ogni fedel suddito conviene.

Nap. a' 18. di Giugno del 1737.

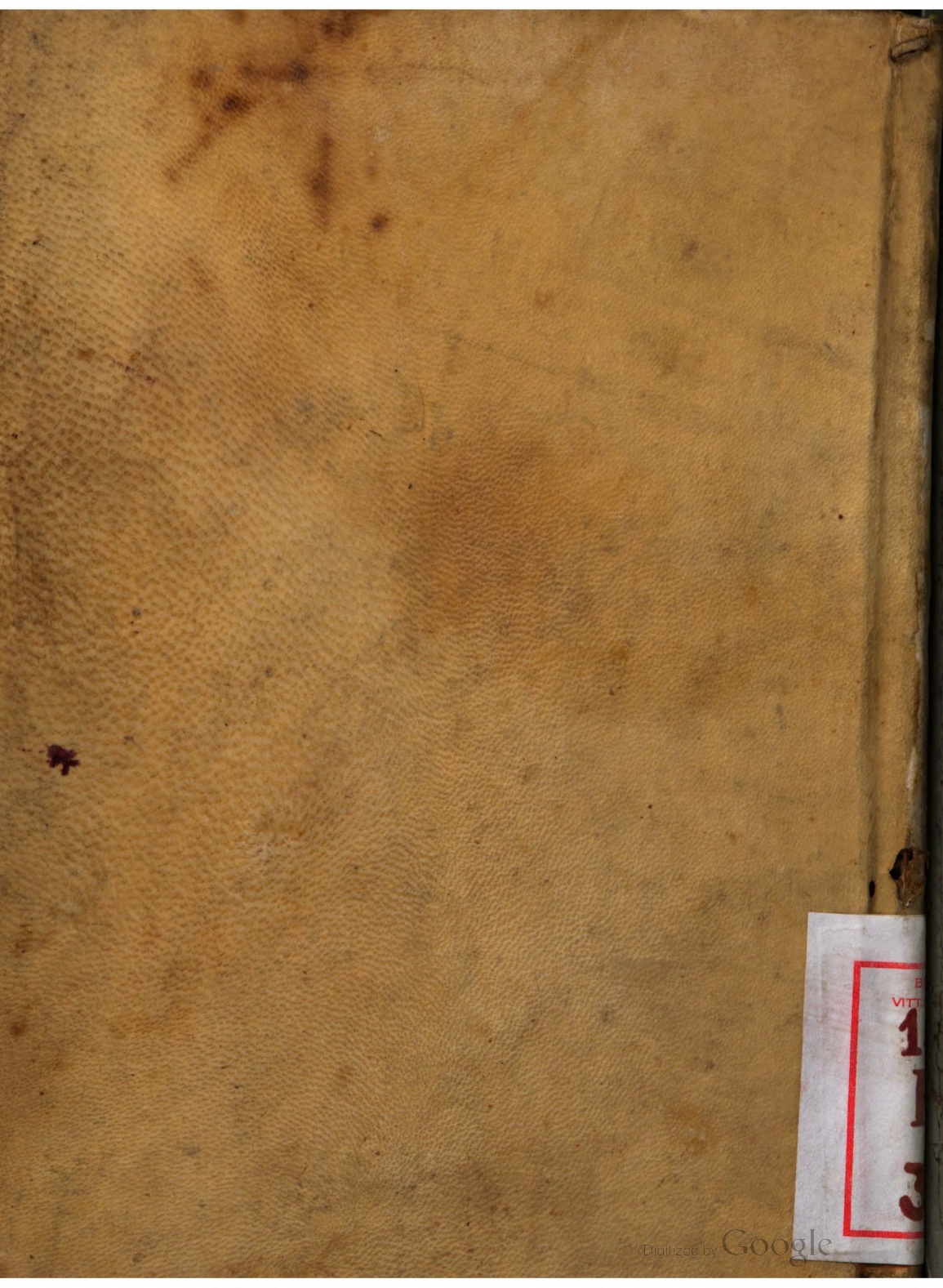
Giuseppe Mogaveri.
Salernitano —

1534680

• 798109 or 9010 to 31 12 1971

James A. Stephens

40
8
38



B
VITT
1
1
3